

per le quali la legge assegna un termine perentorio. Confido pertanto, che la Camera vorrà mantenere inalterato il sistema sancito dal progetto, e limitare il ricorso in materia di riscossione di imposte a quello straordinario davanti alle Sezioni unite del Consiglio di Stato. E non ho altro da dire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Triepi.

**Triepi.** La legge organica del 20 aprile 1871 è stata modificata successivamente allo scadere via via dei successivi quinquenni cinque o sei volte; ma però tutte le volte che un progetto di modificazione alla legge di esazione delle imposte è venuto davanti alla Camera, la Camera ha portato, si può dire, sempre rispetto alla legge del 1871, rispetto che dimostra quanto sia il valore tecnico della legge medesima. Le modificazioni, a vero dire, furono sempre ridotte al minimo, secondo che l'esperienza venne suggerendo; e rendo lode al ministro delle finanze ed alla Commissione, che anche questa volta al minimo le hanno ridotte. È una legge infatti che ha potuto essere certamente censurata per la sua severità, ma tecnicamente mi pare anzi un'opera assai bene riuscita, e, come è ormai riconosciuto da tutti, una delle leggi migliori che si sieno fatte dal nostro Parlamento. Ecco perchè bisogna andare molto adagio quando si tratta di modificarla.

Io ho proposto varii emendamenti, ma riserbandomi di svolgerli a suo tempo esporrò ora qualche idea sommaria e generale, anche per dar modo alla Commissione di studiarla per vedere se sia possibile il metterci d'accordo sopra alcune modificazioni del progetto. Avanti tutto ho proposto a proposito dell'articolo 21, ed invito la Commissione a studiare, se non sia opportuno togliere dalla disposizione di quell'articolo quell'inciso per cui l'esattore, che gerisce le esattorie di parecchi Comuni, dovrebbe non solo andare Comune per Comune nei giorni fissati per le esazioni dalle locali autorità, ma dovrebbe lasciare in quei giorni medesimi l'ufficio aperto. Questo, per chi conosce le necessità dei piccoli Comuni, e le necessità dei piccoli esattori, si traduce in un aggravio della esazione, perchè tenere l'ufficio aperto significa aumento d'impiegati, significa aumento di responsabilità, e quindi di quelle condizioni, che si convertono poi in un aumento e aggravio dei contribuenti.

Io prego la Commissione ed il ministro di studiare, se non sia opportuno di tornare all'antica dizione della legge; anzi ricordo che non fu il ministro, ma è la Commissione che vorrebbe introdotta questa modificazione; il che dimostra che l'amministrazione non ha trovato nessuna obiezione in questo punto alla legge vigente, e che non è cosa necessaria quest'obbligo nuovo che si vorrebbe imporre all'esattore, nè poi una grande agevolazione che si fa al contribuente, quella di dover tenere aperto l'ufficio anche nei giorni in cui si reca fuori di residenza.

Ma lasciamo questa che è una questione piuttosto piccola. La questione più grossa, a parer mio, fu sollevata ieri a proposito degli impiegati esattoriali. Io certamente, se si può agevolare questi impiegati, sarei felicissimo e nessuno deliberatamente vi si opporrebbe, ma badiamo a quello che facciamo, badiamo che agevolando questi impiegati non si entri nel concetto di alcuni degli oratori che hanno parlato ieri, cioè di imporre all'esattore da parte dello Stato questi impiegati, o meglio mettere delle condizioni alla sua scelta. Noi entreremmo in quella via che la legge del 1871 ha voluto proprio evitare, cioè la nomina di questi impiegati fatta direttamente o indirettamente dallo Stato. Quando gli impiegati sieno nominati da voi, o dietro la vostra proposta io vi domando: se questi impiegati mancano, se questi impiegati frodano, se una irregolarità qualunque succede in una esattoria, a chi si deve rivolgere il contribuente per l'indennizzo? All'esattore no, perchè non ricade su di lui la colpa della cattiva scelta dell'impiegato. La responsabilità dovrebbe essere dunque dello Stato, che quell'impiegato ha imposto. Ora è stato invece il principio fondamentale, cardinale, della legge del 20 aprile 1871, escludere assolutamente qualunque lontana idea di partecipazione diretta dello Stato all'amministrazione dell'esazione delle imposte dirette e quindi alla relativa responsabilità. L'esazione delle imposte, secondo la savia legge vigente, deve esser cosa assolutamente privata e quindi del privato, cioè dell'esattore o dell'appaltatore, deve essere tutta la responsabilità.

Il giorno in cui voi avrete detto all'esattore che gli impiegati debbono essere Tizio o Caio, questo o quest'altro, voi avrete messo lo Stato nella condizione di assumere